

Circolare del Ministero del Tesoro 25 maggio 1991, n. 6/I.P.

Legge 5 marzo 1990, n. 45. Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1991)

Con la legge 5-3-1990, n. 45, sono state dettate norme per la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di tutti i periodi di contribuzione che possono essere vantati dai liberi professionisti.

Le disposizioni in esame aumentano le possibilità di ricongiunzione previste da precedenti leggi come da ultimo, in particolare, la n. 29 del 7-2-1979 (1).

Pur volta alle stesse finalità di ricongiunzione, la legge n. 45/1990 presenta aspetti peculiari tali da rendere opportuna l'emanazione della presente circolare che intende dare le necessarie disposizioni per una sua omogenea applicazione da parte degli uffici interessati.

Le disposizioni vengono qui esaminate limitatamente agli aspetti riguardanti le casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza sia con riferimento agli attuali iscritti sia a coloro che siano stati iscritti ad una delle casse pensioni citate. Per una migliore comprensione si conviene che, qualora non diversamente specificato, alla parola «cassa» viene attribuito il significato di «una delle casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza», mentre alla parola «gestione» viene attribuito il significato di «una delle forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti».

La presente circolare è articolata nei seguenti punti:

- A) destinatari;
- B) esercizio della facoltà;
- C) modalità di esercizio della facoltà;
- D) effetti dell'esercizio della facoltà;
- E) valutazione dei periodi oggetto della ricongiunzione;
- F) onere a carico del richiedente;
- G) pagamento dell'onere;
- H) determinazione del trattamento provvisorio di pensione.

A) DESTINATARI.

I destinatari della legge n. 45/1990 si identificano nei soggetti che possono richiedere la ricongiunzione prevista e si possono distinguere nelle seguenti categorie:

- a) richiedenti la ricongiunzione dei periodi assicurativi, accreditati presso la gestione, verso la cassa cui sono iscritti all'atto della domanda (art. 1.1);
- b) richiedenti che essendo stati iscritti alla cassa intendono trasferire il corrispondente periodo di iscrizione presso la gestione cui sono iscritti all'atto della domanda (art. 1.2);
- c) superstiti dei destinatari, di cui ai punti precedenti, deceduti dopo il 9 marzo 1990 e cioè dalla data di entrata in vigore della legge n. 45/1990, che subentrano al dante causa quali destinatari della stessa legge.

Comunque, ovviamente, i richiedenti non devono aver ottenuto, alla data della domanda il trattamento di quiescenza da parte dell'ente chiamato a trasferire i contributi.

I fondi che gestiscono forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti sono le seguenti:

- Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti;
- Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri;
- *omissis* -

B) ESERCIZIO DELLA FACOLTA'.

La facoltà di chiedere la ricongiunzione deve riguardare tutti i periodi di contribuzione e può essere esercitata:

- a) dagli iscritti alla Cassa in qualsiasi momento dell'attività lavorativa per la quale sia vigente l'obbligo di iscrizione per le possibilità di ricongiunzione verso la cassa stessa dei periodi assicurativi riconosciuti dalla gestione (art. 1.1);
- b) dai liberi professionisti per la possibilità di ricongiunzione verso la gestione di periodi assicurativi riconosciuti dalla cassa (art. 1.2);
- c) dai superstiti degli interessati, entro il termine perentorio di due anni dalla data di morte in attività di servizio dell'iscritto o del libero professionista, avvenuta dopo il 9 marzo 1990 (art. 7);
- d) dopo un periodo di assicurazione di almeno dieci anni di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata che possa essere fatta valere successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione (art. 3.1);
- e) all'atto del pensionamento e soltanto presso la gestione sulla quale sia stata in precedenza accreditata la posizione assicurativa quando non ricorrano le condizioni indicate alla precedente lettera d) (art. 3.2).

C) MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FACOLTA'.

L'esercizio della facoltà di ricongiunzione dei periodi assicurativi, prevista dalla legge n. 45/1990, avviene secondo le seguenti modalità:

- a) per la ricongiunzione verso la cassa di periodi accreditati presso la gestione deve essere presentata apposita domanda alla cassa interessata. Come data di presentazione della domanda viene considerata quella di arrivo presso la Direzione generale degli istituti di previdenza;
- b) per la ricongiunzione verso la gestione di periodi di iscrizione presso la cassa, la domanda deve essere presentata alla gestione di destinazione.

D) EFFETTI DELL'ESERCIZIO DELLA FACOLTA'.

La finalità della legge n. 45/1990 è costituita dalla possibilità di ottenere la valutazione del coacervo dei periodi di contribuzione ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione da liquidarsi a carico dell'ente previdenziale presso il quale vengono accentrate le diverse posizioni assicurative.

Tale finalità, peraltro, trova una tassativa limitazione nella disposizione recata dall'art. 5.1 in base alla quale le norme per la valutazione del diritto e della misura della pensione unica sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa purché i periodi utili comprensivi di quelli ricongiunti siano non inferiori a 35 anni ovvero sia stata raggiunta l'età massima per il collocamento a riposo ovvero, infine, qualora si verificano le condizioni per la liquidazione della pensione di inabilità o di invalidità.

Non presentandosi le condizioni sopra descritte per la liquidazione di una unica pensione da parte della cassa, questa procederà alla liquidazione di quanto dovuto secondo le proprie norme ed al trasferimento alla gestione dei contributi precedentemente acquisiti dalla cassa maggiorati in base allo stesso tasso di interesse del 4,50 per cento annuo.

E) VALUTAZIONE DEI PERIODI OGGETTO DELLA RICONGIUNZIONE.

Nel caso di ricongiunzione verso la cassa di periodi assicurativi accreditati presso la gestione verranno considerati utili i periodi comunicati dalla gestione a seguito della richiesta della cassa.

Tali periodi sono valutati sulla base delle comunicazioni della gestione ai fini della determinazione del diritto al trattamento di quiescenza, mentre ai fini della misura il periodo stesso viene considerato in anni e mesi.

Sono esclusi dalla valutazione i periodi di contribuzione presso la gestione contemporanei a periodi accreditati presso altra gestione ovvero a servizi o periodi altrimenti utili per la determinazione del trattamento di quiescenza a carico della cassa.

In occasione della richiesta di trasferimento della contribuzione, la cassa comunicherà alla gestione i periodi ammessi a ricongiunzione in modo che la gestione, a richiesta dell'interessato, possa restituire tra i contributi relativi a periodi simultanei quelli non afferenti ad attività lavorativa.

Gli importi relativi ai contributi connessi a periodi simultanei afferenti ad attività lavorativa ed ai versamenti volontari relativi a periodi non considerati nella ricongiunzione sono acquisiti dalla cassa che li porrà in detrazione dell'onere.

F) ONERE A CARICO DEL RICHIEDENTE.

L'onere in unica soluzione da porre a carico del richiedente, nel caso di ricongiunzione verso la cassa, risulta dalla seguente espressione:

$$R_m - A_c - D = O$$

dove

R_m : corrisponde alla riserva matematica determinata in base all'art. 13 della legge 12-8-1962, n. 1338. Le tabelle di riferimento sono contenute nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19-2-1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13-5-1981. Per quanto riguarda le domande relative alla situazione descritta al punto C, a), a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 22 giugno - 7 luglio 1988, n. 764, la riserva matematica relativa ai dipendenti pubblici di sesso femminile viene determinata mediante le analoghe tabelle previste per i dipendenti di sesso maschile.

La riserva matematica viene determinata in base alla seguente espressione:

$$R_m = (R_{ac} - I_s) \times (S_2 - S_1) \times A_r \times T_{ab} (S : a)$$

dove

R_{ac} : retribuzione annua contributiva alla data di presentazione della domanda o alla data di morte dell'iscritto.
 I_s : indennità integrativa speciale alla data di presentazione della domanda o alla data di morte dell'iscritto.
 S_2 : aliquota dell'allegato A della legge n. 965/1965 letta in corrispondenza del servizio utile alla data della domanda comprensivo del periodo di cui si chiede la ricongiunzione.

S_1 : aliquota dell'allegato A della legge n. 965/1965 letta in corrispondenza del servizio utile alla data della domanda.
 A_r : aliquota di reversibilità nel caso di domanda presentata dai superstiti. Aliquota da porre uguale a 1 quando la domanda sia presentata dall'iscritto.

Tab (S:a): coefficiente letto in relazione al servizio utile comprensivo del periodo di cui si richiede la ricongiunzione (S), e/o all'età (a) dell'iscritto o del titolare della pensione. Le tabelle effettivamente necessarie per le situazioni che in concreto possono verificarsi sono in particolare:

- sezione 1-M e sezione 1-bis-M per individui in condizione attiva.
Per i casi di età superiore a 60 anni (sezione 1-bis-M) dovranno essere usati i corrispondenti coefficienti contenuti nella sezione 3-VM;
- sezione 3 - VM, VF per individui che presentino la domanda di ricongiunzione contestualmente alla cessazione del servizio;
- sezione 4 - W per vedove/i soli che presentino domanda di ricongiunzione in luogo dell'iscritto;
- sezione 5 - SIM, SIF per superstite solo inabile quale orfano maggiorenne o collaterale;
- sezione 6 - KM, KF per superstite costituito da orfano solo di età inferiore a 21 anni;
- sezione 8 - WK per superstiti costituiti da vedova ed orfani;
- sezione 9 - MIK per superstiti costituiti da vedovo ed orfani o da più orfani uno dei quali inabile;
- sezione 10 - KK-bis per superstiti costituiti da due orfani di età inferiore a 21 anni.

Ac: ammontare dei contributi di pertinenza della gestione maggiorati degli interessi annui composti del 4,50 per cento.

D: importo dei contributi volontari corrispondenti ai periodi non ammessi a ricongiunzione in quanto simultanei a periodi altrimenti utili già indicati all'ultimo capoverso del precedente paragrafo E).

G) PAGAMENTO DELL'ONERE.

L'onere derivante dall'operazione di ricongiunzione, le cui modalità di determinazione sono descritte al precedente paragrafo F), può essere versato alla cassa secondo le due possibilità alternative:

- a) in unica soluzione, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene trasmesso dalla cassa il decreto di riconoscimento dei periodi ricongiunti, mediante versamento della somma su apposito bollettino di c/c postale n. 36140002, intestato al Tesoriere centrale dello Stato - Cassiere degli istituti di previdenza, con l'indicazione del numero di posizione e della seguente causale: «legge n. 45/1990»;
- b) con domanda di rateizzazione da presentare alla cassa entro sessanta giorni dalla stessa ricezione, in forma rateale per un periodo non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con arrotondamento del risultato dell'operazione all'unità superiore. La rata mensile viene determinata sulla base di un tasso di interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda di ricongiunzione.

La rata mensile decorre dal mese successivo a quello di accettazione e viene ritenuta dall'ente datore di lavoro sugli emolumenti spettanti al dipendente. L'ente datore di lavoro utilizzerà le somme ritenute per l'estinzione dei ruoli di riscossione che saranno emessi dalla cassa con procedimento analogo a quello in essere per riscatti e ricongiunzioni ex art. 2 della legge n. 29/1979 (1).

Qualora il dipendente cessi dal servizio durante il pagamento rateale:

- 1) la rata graverà sul trattamento provvisorio di pensione diretto o indiretto e/o sulla pensione definitiva fino alla naturale scadenza del periodo di rateizzazione;
- 2) qualora il dipendente cessi dal servizio prima del possibile inizio del pagamento rateale derivante dall'accettazione dell'onere la rata graverà sul trattamento provvisorio di pensione diretto o indiretto e/o sulla pensione definitiva dalla data di decorrenza della pensione.

Qualora il riconoscimento dei periodi sia contestuale alla liquidazione del trattamento di quiescenza spettante l'onere potrà essere considerato versato in unica soluzione con ritenuta delle prime intere rate di trattamento di quiescenza ovvero potrà essere versato a rate con le modalità previste dal precedente punto G, b, 2).

Il versamento ovvero l'accettazione del pagamento rateale daranno luogo da parte della cassa alla richiesta alla gestione del trasferimento dei contributi previsto dall'art. 2 della legge n. 45/1990 con conseguente irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

H) DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO PROVVISORIO DI PENSIONE.

Le considerazioni svolte sulla atipicità della legge n. 45/1990 rispetto alla legge n. 29/1979 trovano una conferma nel momento in cui appare necessario indicare le modalità da seguire per la valutazione dei periodi riguardati dalla legge n. 45/1990 nel trattamento provvisorio di pensione determinabile da parte degli enti datori di lavoro mediante la compilazione del mod. S.C.755/3.

Qui di seguito, vengono esaminate le possibili ipotesi di intervento:

- a) nei casi di cessazione dal servizio di dipendente che abbia ricevuto il decreto di riconoscimento dei periodi ed abbia accettato l'onere a suo carico l'ente datore di lavoro indicherà sul retro del modello, oltre ai servizi utili, quelli ricongiunti con la dicitura «legge n. 45/1990» che saranno validi sia ai fini del diritto che della misura del trattamento provvisorio di pensione. Inoltre, nella parte anteriore verrà indicata, qualora la forma di pagamento sia quella rateale, la data mensile comunicata con il decreto di riconoscimento e la data di scadenza secondo le

stesse modalità ora previste per il riscatto, la ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1979 (1) e per le sovvenzioni. Tutto ciò, naturalmente, qualora il dipendente cessi dal servizio trovandosi nelle condizioni per la valutazione di un'unica pensione descritta al precedente punto D). In caso contrario, l'ente datore di lavoro provvederà a determinare il diritto e la misura del trattamento provvisorio sulla base del solo servizio utile valido in base agli ordinamenti della cassa con esclusione dei periodi ammessi a ricongiunzione per effetto della legge n. 45/1990;

- b) nei casi di cessazione dal servizio di dipendente che non abbia ricevuto il decreto di ricongiunzione dei periodi, la possibilità di valutazione dei periodi in assenza del decreto di ricongiunzione è esclusa in quanto tale possibilità operativa non è prevista, ancorché indirettamente, nelle disposizioni della legge n. 45/1990.

In tale situazione, quindi, permane il divieto di valutazione in analogia con quanto già previsto per le domande di riscatto che non abbiano già prodotto l'emissione del relativo decreto.

Per la ricongiunzione operante verso la gestione continuano a valere le modalità previste per l'applicazione dell'art. 1 della legge n. 29/1979 (1).

Nota

- (1) La legge 07/02/1979, n. 29, concerne la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali.